



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Comunicato Ufficiale n. 1/GST del 26 novembre 2025

GIUDICE SPORTIVO

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

DECISIONE DEL 26/11/2025

Gara del 15/11/2025 CLUB AMICI DI LUZZANO - POLISPORTIVA APOLLOSA ASD

Il G.S.T.

Rilevato che il Presidente della società POL. APOLLOSA ha trasmesso alla pec gst@pec.lndcampania.it in data 16/11/2025 h.13,00, preannuncio di ricorso riguardante la gara CLUB AMICI DI LUZZANO - POL. APOLLOSA, disputata il 15/11/25, terminata sul campo col punteggio di 3-1 in favore della ASD Club Amici di Luzzano già pubblicato sul C.U. n.20/2025 Del. Provinciale di Benevento pag. 495; preannuncio reiterato alla pec di questo G.S.T. in data 18/11/2025 ore 22,04.

Ciò premesso questo G.S.T. provvedeva alla fissazione della odierna data per la decisione ex art.67 commi 6.7 C.G.S. avvisando la reclamata che non ha fatto pervenire deduzioni.

In proposito il G.S.T. rileva che il ricorso de quo risulta esser pervenuto nelle date ed ore già indicate; considerata per buona la data della prima pec per il citato preavviso indirizzata per mero errore alla casella Pec della Giustizia Territoriale Partenopea, rileva altresì che al quarto giorno successivo alla disputa della gara, non risulta pervenuto a questo G.S.T. alcun reclamo.

Visto l'art. 67 comma 2 ove si legge: "Il ricorso deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmesso ad opera del ricorrente alla controparte, entro il termine di tre giorni feriali da quello in cui si è svolta la gara"; considerato che i termini previsti dal CGS devono ritenersi perentori come recita espressamente l'art. 44 comma 6 C.G.S., il preannuncio di ricorso presentato dalla soc. POL. APOLLOSA deve ritenersi privo di effetti e ritenuto inammissibile.

PTM

Dichiara inammissibile il preannuncio di reclamo presentato dalla Pol Apollosa pervenuto fuori termine se si tiene conto della seconda pec inoltrata a questo G.S.T., comunque NON seguito dal relativo conseguente ricorso; per l'effetto omologa definitivamente il punteggio maturato sul campo della partita de quo, come pubblicato su C.U. n° 20/2025 della Delegazione Provinciale di Benevento e tutti i provvedimenti disciplinari pubblicati nel richiamato C.U.; ordina incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva a carico della ricorrente.

DECISIONE DEL 26/11/2025

Gara del 16/11/2025 POL. VIRTUS TELESIA - ALBA SANNIO

Il G.S.T.

Letto il ricorso proposto dal Presidente della società A.S.D. ALBA SANNIO riguardante la gara Virtus Telesia - Alba Sannio disputata il 16/11/25, terminata sul campo col punteggio di 4-2, già riportato nel C.U. n.20 pag.495; pervenuto via pec in data 18/11/2025 h.22,39, preannunciato con lo stesso mezzo in data 17/11/25 ore 20,52; lo stesso era corredato delle ricevute di consegna delle pec per la rituale comunicazione alla controparte; nello stesso ricorso si richiedeva, ricorso in caso di soccombenza, l'addebito della tassa sul conto societario, l'Ufficio contabilità del Comitato comunicava a questo G.S.T. la capienza delle somme in conto.

Preliminarmente il G.S.T. rileva che il ricorso de quo risulta esser ritualmente depositato nelle date e ore già indicate, risultano quindi rispettati i termini di cui all'art. 67 comma 2.

Premesso quanto sopra, la Società reclamante richiedeva al GST la verifica della regolarità della gara per lo stesso motivo: corretta posizione in ordine al tesseramento dei calciatori PACELLI LIBERATO nt. 21/11/1986 e AMATO

PASQUALE nt. 22/3/1999 nonché del dirigente addetto all'assistenza dell'Arbitro GIAMMETTI UMBERTO in forza alla soc. Virtus Telesia; per tutti ritenuta irregolare e per i mancato/ irregolare tesseramento.

A seguito di fissazione della data odierna di decisione ex art.67 C.G.S. la reclamata NON ha fatto pervenire deduzioni.

Riguardo all'unico, comune motivo di doglianze avanzato dalla ricorrente, richieste le necessarie informazioni sulla posizione del suddetto dirigente all'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Campano, è risultato che il dirigente GIAMMETTI UMBERTO nt. 11/4/1978 è inserito nell'organigramma della società POL. VIRTUS TELESIA, in qualità di Vicepresidente dal 4/11/2025; relativamente all'asserito ulteriore motivo d'irregolarità dell'incontro per la partecipazione alla stessa dei calciatori PACELLI LIBERATO nt. 21/11/1986 e AMATO PASQUALE nt. 22/3/1999 che hanno preso parte alla gara, rispettivamente con le casacche 77 e 16 da informazioni assunte anche per loro dall'Ufficio Tesseramenti è emerso che solo il 1° calciatore risulta regolarmente tesserato antecedentemente alla data di disputa dell'incontro e precisamente dal 5/11/25, mentre il 2° NON è tesserato con il la Pol Virtus Telesia essendo svincolato da altra società dal'1/7/2014.

PTM

Letto l'art. 67 co 6 C.G.S. Accoglie il ricorso proposto dalla Soc. A.S.D. ALBA SANNIO relativamente alla irregolare posizione del calciatore AMATO PASQUALE per l'effetto NON omologa il punteggio acquisito sul campo di gara nella partita de quo; rilevata l'irregolare posizione del suddetto calciatore infligge la punizione sportiva della perdita della gara alla soc. VIRTUS TELESIA in favore dell'A.S.D. ALBA SANNIO col punteggio di 0-3 , nonché la sanzione pecuniaria di euro 300,00 a carico della stessa Virtus Telesia che ha utilizzato in gara il suddetto calciatore in posizione irregolare con un punto di penalizzazione a carico della suddetta; per l'effetto infligge altresì la squalifica di una giornata effettiva al dirigente GIAMMETTI UMBERTO che ha sottoscritto la distinta di gara per la propria società ed un turno di qualifica al calciatore AMATO PASQUALE a seguito di regolare tesseramento.

Conferma tutti i provvedimenti disciplinari assunti dal DDG durante suddetta partita, già pubblicati nel richiamato C.U. n°20/2025. Nulla in ordine al contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

POL. VIRTUS TELESIA 1

AMMENDA

Euro 300,00 POL. VIRTUS TELESIA

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:

GIAMMATTEI UMBERTO (POL. VIRTUS TELESIA) gara 1

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

AMATO PASQUALE (POL. VIRTUS TELESIA)

**Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Gianluigi NENNA**

Pubblicato in Benevento il 26 novembre 2025

**La Segretaria
Carlotta Carfora**

**Il Delegato
Vincenzo Lombardi**